

DIRETTIVA QUALIFICHE

## In Europa tirocini professionali riconosciuti

Migliorini a pag. 31

Le novità del dlgs di recepimento della direttiva Ue 2013/55 sulla validità delle qualifiche

# Riconosciuti i tirocini all'estero

## Sufficiente attenersi alle linee guida di ciascuna professione

DI BEATRICE MIGLIORINI

**I**n Europa tirocini professionali automaticamente riconosciuti. È sufficiente, infatti, che ciascuno stato si attenga alle linee guida pubblicate in materia per ciascuna professione. Questa una delle novità in arrivo a seguito dell'esame preliminare del dlgs di recepimento della direttiva 2013/55/Ue (che modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), effettuato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì (si veda *ItaliaOggi* del 14 novembre 2015). Cambiano, quindi, le possibilità degli aspiranti professionisti di sostenere l'eventuale esame di abilitazione in uno stato membro. Ciascun candidato, infatti, per accedere al rispettivo esame di abilitazione professionale dovrà dimostrare solo di avere svolto il tirocinio in un paese che, nell'organizzazione del percorso, si attenga a degli standard di base prefissati. A cambiare, però, sarà anche la possibilità di scelta di esercitare la professione in uno stato membro dell'Ue. E, in attesa, che la disciplina abbracci tutte le categorie esistenti, si parte da medici, infermieri, veterinari, odontoiatri, ostetrici, farmacisti e architetti. Per quanto riguarda gli architetti, unica voce fuori dal coro della professioni sanitarie, è previsto che la formazione sia di almeno cinque anni in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, oppure non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, accompagnati da un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale. Quest'ultimo, inoltre, dovrà aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico.

Per quanto riguarda i medici, invece, è stabilito che gli anni della formazione di base debbano essere almeno cinque (in precedenza erano sei) e consistano in almeno 5.500 ore. È stata introdotta, inoltre, una novità per il riconoscimento dei titoli italiani. Gli stati membri riconosceranno le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia anche ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991, purché si attesti che abbiano svolto la loro attività per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il rilascio dell'attestato. Novità in arrivo, inoltre, per la professione di ostetrica. L'ammissione alla formazione, infatti, sarà subordinata al compimento di almeno 12 anni (in precedenza erano 10) di istruzione scolastica generale o al possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, oppure al possesso di un titolo di formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale. Anche per quest'ultima categoria, poi, l'ammissione alla formazione sarà subordinata al compimento di formazione scolastica generale di 12 anni (prima erano 10), oppure al completamento di una formazione scolastica generale di almeno 10 anni che dia, però, accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione. Per quanto riguarda, infine, veterinari, odontoiatri e anche infermieri è introdotta la possibilità che il percorso formativo di riferimento possa essere espresso in crediti formativi equivalenti.

